

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. AMBROSI Irene - Consigliera Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24360/2023 R.G. proposto da

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laface, come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege;

ricorrente

contro

A.A., in persona dell'amministratore di sostegno, B.B., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Pantalani e Bruno Matarazzo, come da procura speciale allegata al controricorso, in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;

controricorrente

nonché contro

C.C. ed D.D.

Intimati

per la cassazione della sentenza n. 788/2023 della Corte d'Appello di MESSINA pubblicata in data 28 settembre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.

### Svolgimento del processo

1. A.A., C.C. e D.D., con citazione del giugno 2010, convennero in giudizio l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte per ottenere, previo accertamento della responsabilità dei sanitari della

---

predetta Azienda, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti (dalla A.A. quale paziente e dai suoi congiunti) a causa ed in conseguenza della condotta negligente ed imprudente tenuta dagli stessi sanitari, con vittoria delle spese del giudizio. In fatto, gli attori premettevano che A.A., in data 10 luglio 2001, si era stata sottoposta presso il Presidio Ospedaliero di Verona ad intervento chirurgico di asportazione di massa tumorale incapsulata nella mammella destra, con inserimento di un espansore; che i medici che l'avevano operata le avevano prescritto un ciclo di "riempitivi" dell'espansore applicato; che nell'agosto 2001 A.A. si era rivolta all'Azienda Ospedaliera "Papardo", reparto di chirurgia plastica, dove era stato programmato un ciclo di applicazioni riempitive, suddivise in cinque sedute, da effettuarsi in circa due mesi; che in data 25 settembre 2001, nel corso della terza seduta del ciclo programmato, si era verificata la rottura-foratura dell'espansore mammario dx ed era stato quindi programmato l'intervento chirurgico di sostituzione della protesi danneggiata per il 29 settembre 2001; eseguito l'intervento, veniva avvisata che si sarebbe dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento, dopo due anni, per l'applicazione della protesi mammaria definitiva; che il 30 maggio 2003 i medici dell'Azienda ospedaliera "Papardo", probabilmente sottovalutando le condizioni cliniche della paziente e senza adeguata preventiva informazione della stessa, avevano sottoposto la predetta al secondo intervento di chirurgia estetica; che in data 1 giugno 2003 si era verificata un'emorragia interna alla mammella dx e la paziente era stata sottoposta ad un terzo intervento d'urgenza per la rimozione della protesi, evacuazione dell'ematoma, riposizionamento della protesi e sutura dei punti staccati; che, visti gli esiti negativi, la predetta si era dovuta sottoporre a continue medicazioni, durante le quali era stata constatata la caduta del capezzolo destro; esponeva di essere caduta in un grave stato depressivo, prostrazione e ansia, oltre al disagio per l'evidente handicap estetico, stati d'animo condivisi con il marito, gravemente preoccupato; che, infine, in data 26 settembre 2006, si era sottoposta ad un quarto intervento di chirurgia plastica ricostruttiva presso l'Ospedale Umberto I di Venezia, i cui medici avevano rilevato l'avvenuta demolizione del tessuto del cavo ascellare destro, con esiti permanenti e la lesione dei nervi terminali coinvolti; che l'intervento di modellamento e ricostruzione dei tessuti non poteva che avere esiti limitati, non potendo restituire al seno la sua forma originaria. Pertanto, allegavano la responsabilità della Azienda Ospedaliera per le conseguenze negative riportate da A.A. in seguito al terzo intervento, frutto di un'omessa ponderata valutazione del rapporto rischi-benefici, in assenza del necessario consenso della paziente, tali da determinare una compromissione della sua integrità psico-fisica nella misura del 25%, oltre alla inabilità temporanea.

Chiesero, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, per omesso consenso informato, danno morale, per perdita di chance) subiti dalla danneggiata A.A. e quelli subiti dai familiari che l'avevano assistita, condividendone le difficoltà, le ansie e le sofferenze, con ripercussioni psicologiche e morali.

Si costituì in giudizio l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina, contestando le domande.

Il Tribunale di Messina, disposta la separazione della domanda di garanzia rivolta dalla Azienda convenuta nei confronti dell'assicurazione Faro Assicurazioni Spa posta in liquidazione coatta amministrativa, esperita CTU medico legale, con sentenza n. 2200/2018, accolse solo parzialmente le domande attoree ed in particolare, limitò la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera relativamente al mancato consenso informato non richiesto alla paziente; al riguardo, distinguendo due profili: a) danno da lesione della libertà di autodeterminazione in quanto tale, riconoscendo alla A.A. la somma di Euro 20.000,00 all'attualità; 2) danno da lesione dell'integrità psicofisica, il cui risarcimento veniva denegato per non avere l'attrice allegato che, se informata, avrebbe rifiutato gli interventi chirurgici, con compensazione per due terzi delle le spese di lite tra le parti.

2. Avverso la sentenza di prime cure, A.A., C.C. e D.D. hanno proposto gravame; si è costituita l'Azienda Ospedaliera PAPARDO di Messina, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.

---

---

La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente il gravame ed in parziale riforma della sentenza di prime cure: 1) ha accolto la domanda di risarcimento da lesione dall'integrità psicofisica quale conseguenza dell'interventopraticato senza il necessario consenso della A.A. e, per l'effetto, ha condannato l'Azienda Ospedaliera PAPARDO di Messina a corrispondere a A.A., la somma di Euro 75.000,00, oltre interessi dal 1 giugno 2003 sulla somma devalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza, e con successiva decorrenza solo degli interessi legali; 2) ha condannato l'Azienda Ospedaliera a corrispondere a A.A. le spese del primo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo; 3) ha condannato l'Azienda Ospedaliera PAPARDO di Messina a corrispondere a A.A. le spese di giudizio del grado d'appello, liquidate come da dispositivo, distratte in favore del difensore antistatario.

3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Ospedaliera PAPARDO di Messina, sorretto da un unico motivo di ricorso; con controricorso ha resistito A.A., in persona dell'amministratore di sostegno, C.C., C.C. e D.D. non hanno svolto attività difensiva in questa sede

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell' [art. 380-bis.1](#) c.p.c.

## Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Azienda Ospedaliera ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione degli [artt. 1218](#), [1223](#) e [2697](#) c.c. ed [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c. in relazione ai vizi di cui all'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento omesso esame di un fatto storico decisivo)"; in particolare, denuncia il mancato assolvimento da parte dell'originaria parte attrice dell'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine alla circostanza che, qualora fosse stata correttamente informata sulle possibili complicità dell'intervento, la stessa lo avrebbe rifiutato ed impugna il punto della motivazione ove la Corte di merito avrebbe, a suo avviso, in modo contraddittorio e non supportato nemmeno sotto il profilo tecnico/scientifico, ritenuto che per l'intervento chirurgico, di tipo estetico, finalizzato a migliorare l'aspetto fisico della paziente, non fosse necessaria alcuna prova del dissenso.

Sul punto, denuncia che la Corte peloritana avrebbe pure omesso l'esame di un fatto decisivo non considerando che l'intervento chirurgico fosse praticamente obbligatorio e necessario per porre rimedio a precedenti interventi e non, come erroneamente lo qualifica la Corte di merito, mirante al solo miglioramento estetico. Osserva, infine, che non è emersa nella fattispecie in esame, alcuna responsabilità medica concretizzata in errori nell'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa. Richiama gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (tra tante richiamate, in particolare: [Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633](#)). Evidenzia che nel caso di specie ove è allegato un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, la risarcibilità del medesimo è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente, e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. Insiste nel ritenere che gli interventi chirurgici, resi necessari in conseguenza dei precedenti interventi non andati a buon fine, furono eseguiti secondo le regole di diligenza e perizia da parte dei sanitari dell'azienda, odierna ricorrente, e che le complicità verificatesi erano certamente da ascrivere alla tipologia di intervento chirurgico e non all'inadempienza dei sanitari. Ribadisce, pertanto, che era preciso onere della paziente ex [art. 2697](#) c.c. fornire la prova (non assoluta nella specie) che qualora la stessa fosse stata preventivamente

---

---

avvisata delle possibili conseguenze e complicità dell'intervento, lo avrebbe rifiutato, ancorché sostanzialmente obbligatorio.

2. L'unico motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile e in parte infondato rispetto al triplice profilo di censura prospettato (violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo).

2.1. In primo luogo, il motivo è inammissibile sia quanto alle violazioni di legge paventate sia con riferimento alla asserita nullità della sentenza, alla luce del principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione degli [artt. 115 e 116 c.p.c.](#), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'[art. 116 c.p.c.](#); .", con la precisazione che la doglianza circa la violazione dell'[art. 116 c.p.c.](#) è ammissibile solo ove si allegi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato [art. 360](#), primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ([Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867](#); [Cass. Sez. U, 20/03/2017 n. 7074](#)).

Nella specie, la contestazione è svolta in merito all'onere probatorio sul dissenso quale elemento costitutivo del diritto all'autodeterminazione della paziente.

Una tale contestazione, oltre a collocarsi sul piano della ricognizione del fatto, sindacabile solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non si misura con la motivazione sul punto adottata in sentenza, dalla quale si evince che, a fondamento del proprio convincimento la Corte messinese ha posto un ragionamento probatorio di tipo presuntivo legittimamente basato sulla gravità delle condizioni della paziente, particolarmente afflittive, tutte insorte successivamente agli interventi medici subiti, senza alcun tipo di informazione.

2.2. In secondo luogo, il motivo non è fondato in merito alla censura dell'asserito omesso esame di un fatto decisivo.

L'Azienda ospedaliera ricorrente pone a fondamento della propria doglianza l'orientamento di questa Corte in tema di danno da lesione alla salute e di danno da lesione del diritto ad esprimere, prima di una operazione chirurgica, un consapevole consenso informato, richiamando precedenti espressi in casi di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici obbligatori, necessari ed urgenti (tra gli altri, [Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633](#) - errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale; [Cass. Sez. 3, 11/11/2019 n. 28985](#), mielopatia dorsale causata da eccessive dosi di radioterapia e [Cass. Sez. 3, 12/06/2023 n. 16633](#), asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali), omettendo di considerare la peculiarità del caso di specie, nel quale la paziente si è viceversa sottoposta a interventi di chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà ([Cass. Sez. 3 n. 18/11/2019 n.29827](#); [Cass. Sez. 3, 6/06/2014 n. 12830](#)), non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente: è

---

---

questo, appunto, l'inadempimento qualificato ascritto alla Azienda ospedaliera, che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare alla paziente che il fatto di sottoporsi alla "simmetrizzazione delle mammelle" con intervento di sostituzione della protesi mammaria dx (a distanza di due anni dal posizionamento eseguito nell'anno 2001) e riduzione della mammella sx., avrebbe potuto comportare un peggioramento del suo aspetto fisico.

Nel caso in esame, è stato accertato dalla Corte siciliana il difetto di una corretta e puntuale informazione della paziente sulle possibili evenienze e sull'esito del trattamento che, avrebbe potuto, addirittura, e come poi puntualmente avvenuto, risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico e del suo stato psicologico.

Nello specifico, la Corte d'Appello, in considerazione della particolarità del risultato perseguito dalla paziente e della sua normale non declinabilità in termini di stretta tutela della salute, ha ritenuto presunto che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e, di conseguenza, superfluo l'accertamento sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato, viceversa, necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento, pur necessario e correttamente eseguito (richiamando, in tale senso, l'arresto [Cass. n 29827/2019](#)).

Nella specie, la Corte ha quindi concluso che "accertata la mancanza del consenso informato in ordine all'intervento cui l'attrice si è sottoposta, va risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica" come accertato dalla CTU (pag. 8 della sentenza impugnata).

In conclusione, sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: "Il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un trattamento chirurgico estetico, trattandosi di un intervento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, consente di ritenere presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta".

Pertanto, la decisione cui è pervenuta la Corte di merito è scevra dai vizi denunciati dall'Azienda ricorrente.

3. Il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Azienda ricorrente e liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente e dei suoi congiunti C.C.

## **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Azienda ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1-quater del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto ([Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315](#)).

Ai sensi dell'[art. 52](#) del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della controricorrente e degli altri aventi diritto.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di

Cassazione del 19 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2026.